

REGOLAMENTO (CEE) N. 303/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca, originari di taluni paesi dell'EFTA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi dell'EFTA, approvati con le decisioni 86/555/CEE, 86/557/CEE, 86/558/CEE e 86/559/CEE⁽¹⁾, la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente a determinate condizioni contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per diversi prodotti agricoli e della pesca, originari dei paesi in questione; che occorre pertanto aprire per l'anno 1993 tali contingenti tariffari, precisando se del caso le condizioni di ammissione al contingente;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per i contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti medesimi;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che, tuttavia, nulla osta a che, al fine

di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione di tali contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

a) Per i seguenti prodotti originari della Svezia:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0601	0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:	3 500	0
		— Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
	0302 50 10	— — della specie <i>Gadus morhua</i>		
		— altri pesci, esclusi fegati, uova e lattimi:		
09.0603	0302 62 00	— — Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1 500	0
	0302 63 00	— — Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)		
	0304	Filetti di pesci e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati:		
	0304 10	— freschi o refrigerati:		
		— — Filetti:		
		— — — altri:		
	ex 0304 10 31	— — — di merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e dei pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
		— della specie <i>Gadus morhua</i> :		

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 58, 77, 90 e 99.